# Copie, falsi, reimpieghi: le numerose vite delle iscrizioni

Copies, Fakes, Reuses: The Many Lives of Inscriptions

## FLAVIA DE RUBEIS

flaviadr@unive.it

Università Ca' Foscari Venezia

### Riassunto

Nel corso del secolo VI, a seguito del decreto giustinianeo relativo all'apposizione delle iscrizioni di donazione o di proprietà sulle facciate o atri delle chiese, prende il via l'uso di apporre in facciata iscrizioni recanti disposizioni testamentarie di lasciti alle chiese, spesso in forma massimata. Questo uso si diffuse rapidamente non solo a Roma, arrivando fino a produrre nel corso dei secoli XI e XII falsificazioni o contraffazioni volte a conferire credibilità a proprietà di beni o prestigio alle istituzioni.

## Parole chiave

Giustiniano; epigrafia medievale; Roma; chartae lapidariae; testamenti.

#### Abstract

During the 6th century, following the Justinian decree concerning the affixing of donation or property inscriptions on the façades or atriums of churches, the use of affixing inscriptions bearing testamentary dispositions of legacies to churches, often in maximal form, began. This custom spread rapidly not only in Rome, going so far as to produce during the 11th and 12th centuries forgeries or counterfeits intended to lend credibility to property ownership or prestige to institutions.

## Keywords

Justinian; Medieval Epigraphy; Rome; Chartae Lapidariae; Testaments.

Fra i numerosi testi pervenuti in forma diretta – o indiretta, ma legata alle iscrizioni – una particolare categoria merita attenzione sia per i contenuti che per i contesti culturali e sociali di produzione. Si tratta delle *carthae lapidariae* e documenti epigrafici legati alla Chiesa che trasmettono lasciti testamentari, donazioni *pro anima*, donazioni.



La questione delle *carthae lapidariae* e documenti epigrafici è oggetto di ampio dibattito, sia sulla loro genesi che sulla loro funzione, ritenendo la genesi di questi documenti fattore di importanza decisiva al fine di qualificare le iscrizioni stesse<sup>1</sup>.

Si tratta di iscrizioni dal contenuto ben definito e dalla collocazione altrettanto precisata. In genere, per diretta testimonianza o per indiretta ma comunque probabile provenienza, queste iscrizioni compaiono infatti sulle facciate delle chiese, o in luoghi dove la visibilità è garantita.

Si trattava di trasferire – o di realizzare ex novo – testi recanti particolari contenuti, ossia beni in qualche modo trasferiti alla Chiesa, renderli visibili e in tal modo darne anche pubblicità, intesa qui con la accezione giuridica, ossia esposizione e conoscenza della normativa. Un conto quindi è la resa epigrafica di un testo il cui contenuto o portata non implica risvolti normativi, altro è la resa epigrafica di un testo, quale che sia il committente dell'iscrizione, con destinatari certi e volontà giuridica certa, cioè, citando Giovanna Nicolaj, «proprio quello della pubblicazione dei provvedimenti sovrani generali – come manifestazione *erga omnes* ai fini della conoscibilità collettiva – resterà uno dei cardini, forse il primo, del formalismo autoritativo di quei provvedimenti in qualunque civiltà di scrittura» (Nicolaj, 2003: 52).

In particolare la consuetudine trova nella città di Roma un terreno particolarmente fertile, con connessioni forti alla Chiesa stessa e riferimento all'amministrazione dei beni della Chiesa.

Per poter circoscrivere il tema e il contesto di nascita di questa particolare tipologia di epigrafi e dei testi da queste trasmesse, occorre tuttavia fare un passo indietro e cercare nelle relazioni tra Chiesa e Impero le probabili condizioni nella direzione di una produzione così particolare.

Il diritto imperiale riconosceva alla Chiesa privilegi in ordine all'amministrazione dei suoi beni, che comprendevano immunità fiscali e una libertà organizzativa piuttosto ampia.

In un primo momento tuttavia i possedimenti ecclesiastici erano stati soggetti al versamento di un tributo ed erano completamente esentati da altri tipi di tributi, in particolare dagli ordini pubblici. A partire dal 423 tuttavia questa immunità fu ridotta e conseguentemente i possedimenti in termini di proprietà terriere furono soggette al versamento di tributi per la manutenzione di ponti e strade pubbliche. Contestuale a questa contrazione dell'immunità, tuttavia, si osserva anche da parte imperiale di concessioni di sussidi alle diocesi. E occorre anche ricordare che le diocesi tra



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rinvio sul tema a Carbonetti, 2009; 2011 e 2017.

quarto e v secolo erano delle strutture piuttosto semplici, all'interno delle quali si trovava una sola chiesa legata a un vescovo e al clero a lui sottoposto. La rapida espansione della fede cristiana comportò rapidamente la necessità di ampliare in termini numerici gli edifici di culto e di rendere tali luoghi più ampi. Queste nuove strutture, indipendenti dalle chiese iniziali e principali, dovevano inoltre essere garantite da rendite in grado di sostenere il clero, la manutenzione delle strutture e le luminarie.

L'espansione della chiesa e delle sue strutture in questi termini, risultavano così impegnative e nel clero nelle rendite delle chiese principali erano in grado di garantire il sostentamento delle nuove chiese e quindi del clero a queste legate. Sotto questo punto di vista un ruolo decisivo lo svolsero i privati che attraverso le donazioni erano in grado di sostenere da una parte la fondazione di nuove chiese e nello stesso momento di garantirne anche la sopravvivenza.

In questi termini il patrimonio ecclesiastico conobbe una importante fase di accrescimento, anche a seguito delle mutate condizioni sociali che interessarono i secoli V e VI.

Nello stesso momento il patrimonio ecclesiastico si arricchisce notevolmente anche grazie alle continue offerte, ossia le donazioni *pro anima*, che comprendono le disposizioni testamentarie in favore di chiese o istituzioni di assistenza, il cui scopo era quello di salvare la propria anima insieme con quella di altri, in cui si dispone non solamente il lascito di beni alla chiesa, ma anche la celebrazione di messe.

Ma da dove scaturisce questa pratica e quale fondamento giuridico garantisce le donazioni per le chiese e soprattutto la loro salvaguardia?

È con Giustiniano che si ha la giustificazione spirituale della donazione «pro anima», con le disposizioni «ad pias causas» e cioè «pro salute animae», poiché «animae redemptio aliis omnibus rebus pretiosior»<sup>2</sup>.

Lo stesso Giustiniano aveva concesso ai vescovi la facoltà di controllare che gli eredi rispettassero le volontà testamentarie ed esclude l'applicazione della falcidia per i beni relicta ad pias causas, cioè quelli pro salute animae. Con il diritto giustinianeo è così data la possibilità di vietare, con espressa clausola, all'erede di chiederne l'applicazione, cioè di fatto estromette gli eredi.

Con quest'ultima pratica, in particolare, gli eredi vengono esclusi dai beni donati alla Chiesa e inutile dire questo avrebbe provocato con il passare del tempo numerosi contenziosi tra eredi ed enti ecclesiastici e monastici.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iustiniani, Nov. LXV praef., 339.

Torno adesso alla donazione *pro anima* e agli effetti che questa produce in termini di produzione epigrafica. Con questa pratica il patrimonio ecclesiastico accresce notevolmente la sua estensione e come è possibile vedere dalla documentazione epigrafica di area romana che qui si esamina, non solo la donazione *pro anima* contiene tra i beni terre e vigne, ma anche uliveti che, non si dimentichi, hanno la funzione di garantire l'illuminazione delle chiese.

In questo modo e con questa pratica il patrimonio ecclesiastico accresciuto notevolmente era naturalmente oggetto da parte dei funzionari di pretese di pagamenti sui patrimoni stessi, pretese che generarono evidenti malumori.

In questo clima quindi interviene nuovamente Giustiniano con una normativa questa diretta a tutelare, anche se non vincolata ad un'espressa sanzione, il patrimonio della chiesa impedendo ingiustificate richieste da parte dei pubblici funzionari.

Nelle *Novellae* VIII, 14, in preambolo all'editto (535) viene infatti precisato un punto, con riferimento a questo specifico aspetto della tutela da possibili vessazioni e tasse pretese senza titolo sui beni e sulle proprietà della chiesa. In particolare si legge:

Cumque lex publice proposita fuerit et omnibus manifestata, tunc sumpta intus recondatur in sanctissima ecclesia cum sacris vasis, utpote et ipsa dicata deo et ad salutem ab eo factorum hominum scripta. Facietis autem melius et illic habitantibus universis hominibus utilius, si eam sculpentes aut tabulis aut lapidibus in porticibus sanctissimae ecclesiae describatis, pronam praebentes omnibus horum quae sancita sunt lectionem atque possessionem (Schöll y Kroll, 1912: 79, l. 13-18).

La norma fornisce così agli ecclesiastici uno strumento di tutela rivolto contro le vessazioni derivanti da ingiustificate pretese da parte di funzionari imperiali.

In particolare, con *Nov*. VIII ci si riferisce alla tutela dei beni ecclesiastici e alle donazioni e, perché sia più chiaro a tutti e non sia ammessa ignoranza della norma, suggerisce il legislatore che queste norme siano incise e poste nei portici delle chiese.

Si tratta, come è stato osservato, di una raccomandazione rivolta ai vescovi, non di un obbligo. In tal senso va nel testo giuridico l'assenza di una qualsiasi forma di sanzione (Bernad Segarra, 2021: 118).

Il testo tuttavia indica la necessità che il suo contenuto sia reso noto, sia reso pubblico, specialmente in considerazione del fatto che deve essere



depositato all'interno delle chiese insieme ai vasi sacri, perché questa legge è dedicata a Dio: et ipsa dicata Deo.

Sempre nello stesso passo, si suggerisce inoltre che il contenuto sia scolpito sul lastre o direttamente sulla pietra in facciata alle chiese, in particolare nei portici delle chiese perché in tal modo il contenuto è reso pubblico, la sua lettura è in qualche misura facilitata. La norma interessa direttamente la produzione epigrafica volta com'è, per l'appunto, a garantire e tutelare i patrimoni devoluti alla Chiesa, alle chiese in particolare.

Credo che in questa particolare norma si debba individuare la comparsa di iscrizioni che fin dal secolo VI a Roma come in aree limitrofe recano indicazioni di beni devoluti alla chiesa, anzi alle chiese.

Come stato osservato, anche se con riferimento ad un periodo leggermente più tardo cioè a partire dal VIII secolo, la consuetudine di trasferire su materiale lapideo la produzione documentaria indica una stretta familiarità da parte dei romani con la documentazione scritta. A questa pratica, risalente nel tempo, con il VII e VIII secolo la trasposizione su materiale lapideo di testi altrimenti tràditi, sembra rispondere anche a esigenze di conservazione da una parte e dall'altra alla notorietà e pubblicità che l'epigrafe assicurava (Carbonetti, 2009: 54-55). Così iniziò una tradizione destinata a produrre fin dal VI secolo iscrizioni ancora oggi in parte esistenti.

Ricordo ad esempio il testamento del *notarius Eugenius*, del 577, figlio di *Micinus*, *cancellarius urbanae sedis* (Fig. 1). Il testo del testamento reca la data consolare 577 e, oltre l'epitaffio, riporta la trascrizione di un legato *per oblationes e luminaria*, in favore della basilica vaticana e quindi con anche la descrizione dei beni che sono stati concessi (Carbonetti, 2009: 48, nota 5).



Figura 1. Roma, proveniente dalla chiesa di S. Angelo in Borgo, attualmente nella chiesa della SS. Annunziata al lungotevere Vaticano, legato del notaio *Eugenius*, a. 577 (fotografia: Silvagni, 1943: tav. XI, 11).



Si tratta quindi di un documento estremamente vicino nella cronologia al testo giustinaneo, anche se come stato osservato la trascrizione avviene attraverso un testo massimato, ossia attraverso i suoi elementi salienti (Carbonetti, 2009).

Sempre a una datazione prossima alla fine del VI secolo, si deve l'iscrizione recante anche in questo caso la trascrizione sul materiale lapideo di un lascito testamentario in favore probabilmente della chiesa di Sant'Agapito alle Quadrelle, presso Anagni (*IMAI* 5, 45) (Fig. 2). L'ipotesi in favore di una trascrizione lapidea delle volontà testamentarie della defunta, Placida, è sostenuta da alcuni elementi presenti nel testo, anche se in parte incompleti stante lo stato di conservazione dell'epigrafe, della narratio (r.1), della *dispositio* (rr. 2-5) e della *sanctio* (r. 9).



Figura 2. Palestrina (RM), Basilica di S. Agapito alle Quadrelle. Iscrizione di Placida, sec. VI (fotografia: *IMAI* 5, 45).

Di poco successiva, la carta lapidaria del 604 della basilica di San Paolo fuori le mura, rispetto alla quale non si è in grado di ricostruire l'esatta ubicazione, ma che potrebbe essere stata posta in facciata. Essa riporta la concessione della massa Aquas Salvias alla basilica di San Paolo affinché le rendite fondiarie provenienti garantiscano l'illuminazione dell'edificio di culto<sup>3</sup>. Di questo testo è nota anche la sua versione su supporto verosimilmente in papiro e la sua trascrizione nella versione epigrafica è anche individuabile nella formula «facta vero suprascriptarum omnium rerum traditione, volumus ut hoc praeceptum in scrinio ecclesiae nostrae experentia tua restituat» e riproduce per intero una lettera di Gregorio Magno al suddiacono Felice (Carbonetti, 2009: 49, nota 7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Silvagni, 1943: tav. XII, n. 1.

#### COPIE, FALSI, REIMPIEGHI: LE NUMEROSE VITE DELLE ISCRIZIONI

In Roma, Santa Maria in Cosmedin, nel nartece murate ai lati della porta maggiore, si sviluppa una lunga iscrizione incisa su due lastre che ricordano le offerte effettuate in forma di beni immobili dal duca Eustazio e dai due fratelli Giorgio e David<sup>4</sup> (Fig. 3).





Figura 3. Roma, S. Maria in Cosmedin, donazione del duca *Eustathius* e dei fratelli *Georgius* e David. Sec. VIII metà (fotografia F. de Rubeis).

Il donatore è il duca Eustazio, identificato con quel duca Eustazio, ultimo duca bizantino di Roma, che tra il giugno del 756 e aprile del 757 fu inviato da Stefano II a Ravenna insieme al presbitero *Phylippus* per assumere il compito di *vice gerens* (Toubert, 2001: 74; Carbonetti, 2011: 90-91). A Roma, come si desume dai dati offerti dall'iscrizione, il duca Eustazio svolse anche il compito di dispensator della diaconia di Santa Maria in Cosmedin, ruolo assunto quando ancora era *dux*, nel momento dell'istituzione della diaconia in luogo della *statio annonae*, presso la stessa Santa Maria in Cosmedin. Si ha notizia di un *Georgius* notaio e scriniario, ossia un funzionario di cancelleria, *Sanctae sedis apostolicae*, in una lettera di Stefano II ritenuta tuttavia spuria (*MGH*, Epist III, n. 15, p. 95).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Silvagni, 1943: tav. XXXVII, n. 4 e 5.

Le due epigrafi di Santa Maria in Cosmedin hanno, sotto il punto di vista testuale, la struttura documentaria della donazione, anche se mancano alcuni elementi quali la datatio e la completio. Il testo è trascritto in forma epigrafica massimata (Carbonetti, 2011: 90, nota 7).

Con il secolo successivo l'attenzione non è solo alla produzione di documenti epigrafici, ma si trova anche testimonianza che veniva prestata a documenti in forma non epigrafica, provenienti dai secoli passati. La natura di questi testi è estremamente articolata: non si trattava soltanto di registrare lasciti o donazioni che costituivano parte integrante quando non addirittura il punto di partenza delle proprietà fondiarie di chiese e monasteri cittadini, ma anche rurali. In ambito urbano la tradizione di affidare alla parola scritta beni di pertinenza del clero costituiva parte integrante di quello che potremmo definire 'epigraphic landscape' delle città altomedievali.

Dalla copia sincrona, o quasi di atti, il passo alla copia in tempi diversi dei testi documentari è breve. Risponde alla medesima esigenza di notorietà, stabilità, e sicurezza che si sono viste fin qui – anche se naturalmente per casi a titolo esemplificativo rispetto alla quantità di documenti che la stessa Roma conserva almeno fino al XII secolo – l'esigenza di copiare anche a distanza di secoli testi ritenuti importanti significativi sia per i committenti sia per i destinatari.

Un esempio di questo, è costituito dalla trascrizione su marmo, a distanza di uno o forse due secoli, di un testo recante una donazione effettuata probabilmente all'inizio del VII secolo dalla nobile Flavia Santippe in favore della basilica di S. Maria ad Praesepe (Carbonetti, 2011: 89). L'iscrizione oggi conservata in Santa Maria Maggiore (Gray 1948, p. 100 s., n. 78) non è la trascrizione coeva alla donazione medesima, bensì una copia fatta al tempo di Gregorio (827-844), come si legge in calce all'epigrafe (Fig. 4):



Figura 4. Roma, Santa Maria Maggiore, Donazione di Flavia Santippe (sec. VII), iscrizione realizzata sotto Gregorio IV (827-844) (fotografia: F. De Rubeis).

Rispetto tuttavia ai semplici elenchi di beni o di reliquie presenti o pertinenti chiese e monasteri, il documento epigrafico, proveniente da testamenti donazioni o legati, in qualche modo garantisce gli effetti giuridici



quali i diritti e le obbligazioni, attraverso proprio il ricordo scritto di questi cioè la stesura di uno scritto destinato a tramandarne memoria, ossia la documentazione, anche se nella sua natura e nella sua struttura in generale il testo epigrafico non rispecchia a fondo quelli che sarebbero gli elementi determinanti del documento su pergamena.

Certamente non si tratta di copia autentica, o di copia imitativa, ma nella maggior parte dei casi di documenti massimati.

Un ulteriore sviluppo, anche se con risolti decisamente differenti da quanto fino ad ora visto, è l'uso che dei documenti epigrafici venne fatto in determinati contesti, con una sorta di processo al contrario, ossia partendo dall'epigrafe si va verso il documento. Una pratica che ricorda da vicino gli inserti, cioè quei testi che sono sostanzialmente assimilati alle copie e che sono quei documenti riportati o per essere rinnovati o come precedenti per atti giuridici. Di questi documenti noi sappiamo che in alcuni casi non si tratta di una riproposizione per intero ma parafrasi più o meno ampia di questi documenti.

In alcuni casi, come per l'esempio di Flavia Santippe, la necessità di salvaguardare un testo ne determina la trascrizione epigrafica anche se in forma ridotta, in altri casi invece il processo vede transitare da formato epigrafico a formato pergamenaceo i testi epigrafici.

Questo trasferimento da epigrafe a pergamena a mio avviso è da collocarsi sempre nell'alveo di quella normativa richiamata in apertura secondo la quale ciò che è reso in forma pubblica (epigrafica) diventa noto (criterio di notorietà) e si preserva nel tempo, ossia gli elementi richiamati nel codice giustinianeo e consolidatisi nel corso dei secoli.

Il ricorso a questo espediente non è molto frequente a dire il vero, in ambito diplomatistico, ma esistono comunque esempi e entrano di diritto nelle prove che vengono addotte in processi su rivendicazioni di diritti tra ecclesiae urbane.

Clamoroso sotto questo profilo il caso della lite che vide opposte le chiese di Arezzo e di Siena<sup>5</sup>.

Il conflitto tra le chiese di Siena e Arezzo durò dal VII al XIII secolo. Si trattava soprattutto di una disputa territoriale, nata dalla discrepanza tra la piccola diocesi di Siena e l'estensione della circoscrizione civile longobarda, poi carolingia e comunale, mentre la diocesi di Arezzo si estendeva in gran parte sull'area sotto la giurisdizione della città di Siena. Lo sforzo di



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sull'intera vicenda, la trascrizione dei documenti e la contestualizzazione, *cf.* Bougard, 2006: 136-141.

Siena di allineare i limiti della propria autorità civile e religiosa fu vigorosamente contrastata da Arezzo. La lite diede luogo a un'intensa produzione di documenti falsi. Tra questi, una donazione attribuita al tribuno senese Zenobio, che nel 379 avrebbe donato al vescovo di Arezzo Donato (il quale sarebbe poi diventato il santo padrone della città), e ai suoi successori una grande quantità di beni situati proprio nella zona contesa.

Ideata intorno al 1120, questa donazione serviva ad ancorare l'idea che la parrochia di Arezzo fosse stata acquisita fin dai tempi di San Donato, l'apostolo della Tuscia, grazie alla sua predicazione.

Il testo fu concepito fin dall'inizio come una scrittura esposta, destinata ai fedeli della diocesi di Arezzo: fu la sua iscrizione sulla pietra a conferirgli il valore di prova e a legittimare la vittoria della chiesa aretina su quella senese in tribunale. L'epigrafe fu prima collocata nel Duomo Vecchio di Arezzo, che ospitava le reliquie di San Donato, e poi trasferita nella nuova cattedrale costruita nel XII secolo. Copiata più volte, prima nel «rotolo» dell'Archivio Capitolare di Arezzo, che raccoglie diversi documenti utili al processo contro Siena, scomparve nel corso del XVIII secolo, dopo che il Vaticano ne aveva dichiarato la falsità.

L'iscrizione veniva così a legittimare in maniera diretta, proprio perché risalente nel tempo e come tale fonte di diritto in alienabile e di veridicità, le pretese di Arezzo su Siena.

L'iscrizione, riconosciuta come falso, è scomparsa nel corso del secolo XVIII, contiene un numero sorprendente di imprecisioni, ma ciò nonostante è proprio per la forza conferita all'iscrizione, ossia alla pubblicità e alla notorietà date da un testo inciso sul lastre e affisso su parete, ad aver determinato la vittoria di Arezzo su Siena.

Ritengo che anche questo testo, riportato come inserto e come prova documentaria dell'esistenza di un diritto pregresso inciso su pietra, sia da porre in relazione proprio con la normativa che ho richiamato in apertura e che considera un prodotto epigrafico di ambito ecclesiastico, nella fattispecie una donazione, un testo in grado di stabilire diritti.

La donazione di Zenobio acquisì ulteriore importanza allora quando fu incisa su marmo prima collocata sul Duomo vecchio nella collina del Pionta ad Arezzo, cuore pulsante del vecchio *Castrum* episcopale che aveva ospitato le reliquie di San Donato, quindi fu spostata a Santa Maria della Pieve, ed era ancora visibile nel 1732, ossia 6 anni prima che il Vaticano ne dichiarasse ufficialmente la natura di falso.

In ogni caso la trasposizione epigrafica di questo falso probabilmente nel corso del XII secolo, conferiva – secondo un processo che ho già qui



lungamente descritto – credibilità e legittimità al contenuto, esattamente con le caratteristiche che fino a quel momento quello stesso contenuto non era in grado di sostenere.

La falsa donazione, nella sua versione epigrafica, ebbe un inaspettato successo oltre naturalmente la vittoria sulle pretese di Siena, allorquando fu preso come fonte per un altro atto, il quale a sua volta generò un'iscrizione, attualmente scomparsa, piazzata in facciata la chiesa di Sant'Antonio di Siena fuori le mura presso Porta Camollia e commemorante la sua costruzione addirittura facendola risalire all'eremita Biagio, quindi la sua consacrazione avvenuta tramite il vescovo Donato nell'anno 375, ovviamente un altro falso.

La pratica di generare falsi per stabilizzare e rivendicare fondazioni risalenti alla tarda antichità, si doveva evidentemente essere ben diffusa, se ancora nel corso del XIII secolo a Bologna l'università ne fece uso per rivendicare la propria fondazione risalente addirittura a Teodosio II nel 433.

Ricordo, ancora sempre in tema di falsi prodotti nel secolo XII, il caso dell'arcidiacono Pacifico<sup>6</sup>, il cui testo funerario è estrapolato direttamente dall'iscrizione di Alcuino, ma le cui gesta si traducono in un tentativo di enfatizzare la basilica di San Zeno di Verona.

Dell'arcidiacono Pacifico abbiamo alcune notizie. Prima diacono e poi arcidiacono della Chiesa veronese tra l'806 e l'809, è presente in due documenti datati 809<sup>7</sup> e 814<sup>8</sup>, relativi all'episcopio di Verona. È attestato fino all'826, quando un *Pacificus* è documentato nel Monastero di S. Silvestro di Nonantola; l'ultimo atto noto è databile all'840, con il prete veronese Vitale e il monaco Ildemaro di Corbie.

Una doppia epigrafe funeraria, che l'analisi paleografica e diplomatistica permette di considerare come documenti falsificati o fortemente interpolati nel corso del XII secolo, fu creata per presentare Pacifico come antenato legittimante del Capitolo cattedrale di Verona nel contesto delle liti tra quest'ultimo e il Comune veronese. Nel corso del XVIII secolo fu rinvenuta l'iscrizione esemplata direttamente sull'epitaffio di Alcuino di York, con la sola sostituzione del nome.

Quest'ultima presenta un'impaginazione del testo su due colonne, con i versi distribuiti sulle due secondo uno schema piuttosto inconsueto: gli esametri sono nella colonna di sinistra, i pentametri a destra; l'iscrizione



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sulla figura di Pacifico di Verona e le vicende rinvio a La Rocca, 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ChLA, LV, n. 2.

<sup>8</sup> ChLA, Lx, n. 19, dove tuttavia non si trova più traccia della sua sottoscrizione.

superiore, il cui testo ha andamento orizzontale a piena pagina, celebra l'arcidiacono attraverso le sue reali o presunte attività (Fig. 5).




Figura 5. Verona, Duomo. Iscrizioni dell'arcidiacono Pacifico. Falsi del secolo XI-XII (fotografia: F. De Rubeis).

Ma, a ben guardare la paleografia e l'aspetto testuale e diplomatistico del testo, come ho ricordato, hanno portato ad assegnare l'iscrizione a una falsificazione e interpolazione avvenuta molto verosimilmente nel corso dei secoli XI e XII, non a caso gli stessi della donazione di Zenobio per Arezzo.

Con il caso dell'arcidiacono Pacifico, siamo distanti in qualche misura rispetto alla posizione presa dalle iscrizioni di Siena, Arezzo e Bologna.

Si tratta qui di un caso differente, in quanto si colloca sempre all'interno di una disputa tra due realtà, questa volta la Chiesa e il comune veronese, ma proprio la realizzazione delle epigrafi tradisce i medesimi intenti dei casi di falsificazione in precedenza richiamati, con qualche variante.

## In conclusione

Quello che ho cercato di dimostrare attraverso una carrellata di iscrizioni certamente non esaustiva della consistenza reale odierna di manufatti della tipologia qui vista, è che la consuetudine di esporre in facciata alle chiese le iscrizioni non sia da porre cronologicamente nel corso del secolo VIII, ma che abbia alle sue spalle una robusta tradizione risalente alla tarda antichità e fondata sulla normativa, in particolare sul testo giustinianeo che regolava le relazioni di carattere anche economico tra Chiesa e Impero.

Nel testo giustinianeo si suggerisce di apporre in facciata alle chiese o negli atri, i documenti attestanti possessi, lasciti, donazioni, e comunque beni fondiari della chiesa derivanti da contributi esterni.



Le prime attestazioni che indicano un esito effettivo, in termini di realizzazione fisica di testi destinati alle chiese, sono di fatto risalenti già alla fine del VI secolo e vanno esattamente nella direzione indicata dal diritto.

A mio parere questa è la linea che guida successivamente la produzione delle iscrizioni che a partire da quella tarda antichità sono destinate a giungere fino ai secoli centrali del medioevo. Ed è sempre a questa normativa che in qualche misura si devono anche alcuni prodotti dichiaratamente falsi, ma volti a conferire credibilità giuridica a rivendicazioni di varia natura, poggiando sulla presunta esistenza di iscrizioni risalenti alla tarda antichità diritti non altrimenti dimostrabili.

## BIBLIOGRAFIA

- Banti, O. (1992): «Epigrafi documentarie, chartae lapidariae e documenti (in senso proprio). Note di epigrafia e di diplomatica medievali», *Studi Medievali*, 33, 229-241.
- Bernard Segarra, L. (2021): «La reforma de la administracion publica periférica en el Imperio romano del s. vI. La Nov. 8 de Justiniano», en A. F. de Buján et al. (eds)., Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano IV. Volumen I. Monografias de Derecho Administrativo y Derecho Medioambiental, Madrid, Dykinson, 95-124.
- Bougard, F. (2006): «A vetustissimis thomis. Le rouleau 3 d'Arezzo, du primicier Gérard au tribun Zenobio», en S. Allegria y F. Cenni (cur.), Secoli XI e XII: l'invenzione della memoria, Atti del seminario internazionale (Montepulciano 27-29 aprile 2006), Montepulciano, Le Balze, 113-150.
- Carbonetti Vendittelli, C. (2009): «"Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perdux". Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell'alto medioevo», en C. Braidotti et al. (eds.), Ού πάν έφήμερον. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini offerti da Colleghi, Dottori e Dottorandi di ricerca della Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma, Quasar, 47-69.
- Carbonetti Vendittelli, C. (2011): «I supporti scrittorii della documentazione: l'uso del papiro», en J. M. Martin et al. (eds.), L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), I. La fabrique documentaire, Roma, École française de Rome, 33-48.
- Carbonetti Vendittelli, C. (2017): «Il palatium Lateranense come risorsa. Gli scrittori di documenti a Roma tra VIII e XII secolo», en S. Carocci y A. De Vincentiis (eds.), La mobilità sociale nel Medioevo italiano. III. Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV), Roma, Viella, 75-92.



- *ChLA* LV = Cosma, R. (cur.) (1999), *Chartae Latinae Antiquiores*, LV (Italy XXVII), Dietikon–Zürich, Urs Graf.
- ChLA LX = F. Santoni (cur.) (2002), Chartae Latinae Antiquiores, LX (Italy XXXII), Dietikon–Zürich, Urs Graf.
- Gray, N. (1948): «The Paleography of Latin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, Papers of the British School at Rome», Papers of the British School at Rome, 16, 28-162.
- IMAI 5 = Freuzel, F. (cur.) (2021): Inscriptiones Medii Aevi Italiae, saec. VI-XII, vol. 5, Lazio–Roma, Città Metropolitana, 1, Spoleto, Fondazione CISAM.
- Iust. Nov. = Iustiniani Novellae, recognovit Rudolfus Schoell, opus Schoelli morte interceptum absolvit Guilelmus Kroll, Berlin, Weidmann, 1895 (Corpus Iuris Civilis, 3).
- La Rocca, M. C. (1995): Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana, Roma, Brossura Editoriale.
- MGH epist. III = Gundlach, W. (ed.) (1892): Epistulae Viennenses spuriae, n. 15, Berolini, Weidmannos.
- Nicolaj, G. (2003): «Lineamenti di diplomatica generale», *Scrineum-Rivista*, 1(1), 5-112.
- Silvagni, A. (1943): Monumenta epigraphica christiana saeculo XIII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc extant, Roma, Civitate Vaticana.
- Schöll, R. y G. Kroll (1912): Corpus iuris civilis, III: Novellae, recognovit R. Schoell, opus Schoelli morte interceptum absolvit G. Kroll, Berolini, Weidmannos.
- Toubert, P. (2001): «Scrinium et palatium: la formation de la bureaucratie romano-pontificale aux VIIIe-IXe siècles», en Roma nell'alto medioevo. Atti della XLVIII Settimana del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo. Spoleto 27 aprile-1 maggio 2000, I, Spoleto, CISAM, 57-120.



